

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

CUSTOMS AND EXCISE DUTIES

NEWSLETTER/OTTOBRE-DICEMBRE 2018



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
🐦 [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

Dogana

PRASSI

1.1	10
Comunicazione del 1° ottobre 2018 - Regolamenti delegati (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 e 2018/1118 del 7.6.2018 della Commissione che modificano il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - pubblicata il 8/10/2018	
1.2	10
Nota n. 18731 del 5 ottobre 2018 - nuovo modello autorizzativo unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul portale nazionale (PUD – portale unico dogane) e sul portale dell'UE (TP - EU Trader Portal). - Utilizzo delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale (SPID) per l'accesso al TP	
1.3	11
Nota n. 109068/RU dell'8 ottobre 2018 - <i>Customs Decisions</i> - dilazione di pagamento DPO - istruzioni operative ed estensione in esercizio funzionalità conti di debito - pubblicato il 12/10/2018	
1.4	11
Nota n. 112029 del 15 ottobre 2018 - Reg.to (UE) 2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali - pubblicato 17/10/2018	
1.5	12
Determinazione n. 99766 del 25 ottobre 2018 - attività di formazione, riguardante la legislazione doganale, finalizzata al conseguimento del requisito della "qualifica professionale" ai fini AEO	
1.6	12
Nota n. 100970/RU del 2 novembre 2018 - Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 – modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/2446	
1.7	13
Nota n. 120406 del 5 novembre 2018 - fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2018 al 12-01-2019)	
1.8	13
Comunicazione dell'8 novembre 2018 - pubblicazione della versione italiana dell'eBook AEO	

1.9	14
Comunicato del 12 novembre 2018 - definizione agevolata degli accertamenti doganali di cui all'articolo 9, comma 3 <i>bis</i> , del decreto-legge n.16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n.44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili	
1.10	14
Comunicato n. 124878/RU del 14 novembre 2018 - utilizzo dei certificati di circolazione EUR 1 negli scambi preferenziali entro l'ambito di accordi commerciali bilaterali	
1.11	15
Nota n. 123013 del 16 novembre 2018 e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018 - decreto legge n.119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria	
1.12	15
Comunicato del 6 dicembre 2018 - garanzia globale valida nel territorio nazionale: rilascio dell'autorizzazione con riduzioni (ex art.90 T.U.L.D.), nuovo modello da allegare nel sistema CDS, testi ufficiali per polizze assicurative e ulteriori chiarimenti	
1.13	16
Nota n. 135400 del 12 dicembre 2018 - misure di vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi previste dal regolamento (UE) 640/2018	
1.14	17
Nota n.114401 del 13 dicembre 2018 - richiesta di informazioni sull'applicazione della normativa doganale ex art. 14 Reg. UE 952/2013. Formalità connesse all'applicazione del dazio <i>antidumping</i> speciale ai sensi del Reg. UE 412/2013	
1.15	17
Nota n. 137773 del 17 dicembre 2018 - sistema unionale delle " <i>Customs Decisions</i> ": rilascio della versione 1.8	
1.16	18
Nota n.113873/RU del 18 dicembre 2018 regime di uso finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO -transfer of rights and obligations) e circolazione delle merci	
1.17	18
Comunicato del 24 dicembre 2018 - Gruppo IVA – identificazione ai fini doganali	

1.18	19
Nota n. 125912 del 27 dicembre 2018 - origine preferenziale. Art. 64 Reg. UE 952/2013, artt. 37/70 Reg. Delegato UE 2446/2015, artt. 60/126 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015. Linee guida	

1.19	20
Comunicato del 28 dicembre 2018 – garanzia globale valida nel territorio nazionale. Ulteriori chiarimenti	

GIURISPRUDENZA

2.1	21
Sentenza della Corte di Cassazione n. 29538 del 16 novembre 2018	

ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO

PRASSI

1.1	22
Nota n. 41515RU dell'8 ottobre 2018 – Digitalizzazione Accise. Aggiornamento dei controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità. Estensione in ambiente di addestramento e di esercizio	

1.2	23
Nota n. 116558 del 24 ottobre 2018 – Trattamento tributario dei combustibili impiegati nella generazione combinata di energia e calore utile – Decreto legge 23/10/2018, n. 119 recante " <i>Disposizione urgente in materia fiscale e finanziaria</i> ", art. 19 (Disposizione in materia di accisa)	

1.3	23
Nota n. 128747 del 26 novembre 2018 – Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale – Adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2018 – modifiche ai modelli di dichiarazione per l'energia elettrica (MOD AD-1) e per il gas naturale (MOD AD-2)	

1.4	24
Nota n. 134832/RU dell'11 dicembre 2018 – Variazione del Contributo Consortile sugli oli minerali usati che saranno immessi in consumo e/o importati a decorrere dal 1° gennaio 2019	
1.5	25
Nota n. 136166/RU del 13 dicembre 2018 – Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti energetici presso Depositi di Terzi – TRADERS – Istruzioni operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Piano tecnico di automazione 2018 – Stoccaggio Prodotti Energetici presso Depositi Terzi	
1.6	25
4° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 137938 del 17 dicembre 2018	

Autorità di Regolazione per l'energia, Reti e Ambiente GAS (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1	27
Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 09 ottobre 2018 - 499/2018/R/gas</i>	
1.2	27
Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a. e delle modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. <i>Delibera 09 ottobre 2018 - 500/2018/R/gas</i>	
1.3	27
Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l. <i>Delibera 16 ottobre 2018 - 513/2018/R/gas</i>	

1.4	28
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 16 ottobre 2018 - 514/2018/R/gas</i>	
1.5	28
Disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento e alla gestione del contratto di trasporto nell'ambito del Sistema Informativo Integrato <i>Delibera 16 ottobre 2018 - 515/2018/R/gas</i>	
1.6	29
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità, relativi al servizio di distribuzione e misura del gas, per il quinto periodo di regolazione <i>Delibera 23 ottobre 2018 - 529/2018/R/gas</i>	
1.7	29
Aggiornamento, per il mese di novembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 23 ottobre 2018 - 533/2018/R/gas</i>	
1.8	30
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di obblighi informativi in materia di dati di qualità commerciale e di performance del servizio di misura del gas naturale <i>Delibera 30 ottobre 2018 - 540/2018/S/gas</i>	
1.9	30
Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas <i>Delibera 30 ottobre 2018 - 548/2018/R/gas</i>	
1.10	30
Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale - approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l'anno 2018 e del preventivo dei costi per l'anno 2019 <i>Delibera 13 novembre 2018 - 565/2018/R/gas</i>	

1.11	31
Impugnazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 novembre 2018, 6334 <i>Delibera 20 novembre 2018 - 581/2018/C</i>	
1.12	31
Certificazione finale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria <i>Delibera 20 novembre 2018 - 589/2018/R/gas</i>	
1.13	31
Servizi di stoccaggio di breve termine - Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. <i>Delibera 20 novembre 2018 - 594/2018/R/gas</i>	
1.14	32
Determinazione del corrispettivo Cp a copertura degli oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei clienti finali del gas, con decorrenza dall'1 gennaio 2019 <i>Delibera 27 novembre 2018 - 601/2018/R/gas</i>	
1.15	32
Aggiornamento, per il mese di dicembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 27 novembre 2018 - 611/2018/R/gas</i>	
1.16	33
Disposizioni in materia di prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB) <i>Delibera 27 novembre 2018 - 612/2018/R/gas</i>	
1.17	34
Servizi di stoccaggio di breve termine. Definizione dei parametri di incentivazione per la fase di erogazione <i>Delibera 27 novembre 2018 - 614/2018/R/gas</i>	
1.18	34
Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, relativi all'anno solare 2017 <i>Delibera 05 dicembre 2018 - 627/2018/E/gas</i>	

1.19	35
Adozione del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (TIMMIG) <i>Delibera 05 dicembre 2018 - 631/2018/R/gas</i>	
1.20	36
Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2017 <i>Delibera 11 dicembre 2018 - 645/2018/R/gas</i>	
1.21	36
Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas, funzionale alla gestione dei mercati del gas <i>Delibera 11 dicembre 2018 - 646/2018/R/gas</i>	
1.22	36
Approvazione del contributo, per l'anno 2019, per la partecipazione al mercato del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici <i>Delibera 11 dicembre 2018 - 647/2018/R/gas</i>	
1.23	37
Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a. <i>Delibera 11 dicembre 2018 - 648/2018/R/gas</i>	
1.24	37
Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019 <i>Delibera 18 dicembre 2018 - 667/2018/R/gas</i>	
1.25	37
Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas (G4-G6) <i>Delibera 18 dicembre 2018 - 669/2018/R/gas</i>	
1.26	38
Disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di erogazione dei conguagli relativi ai corrispettivi di scostamento determinati in esito alle sessioni di <i>settlement</i> <i>Delibera 18 dicembre 2018 - 676/2018/R/gas</i>	

1.27	39
Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per l'anno 2019 e modifiche e integrazioni alla RTRG <i>Delibera 20 dicembre 2018 - 695/2018/R/gas</i>	
1.28	39
Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2019, per le società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a. <i>Delibera 20 dicembre 2018 - 696/2018/R/gas</i>	
1.29	40
Approvazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2018, per la società Ital Gas Storage S.p.a. <i>Delibera 20 dicembre 2018 - 697/2018/R/gas</i>	
1.30	40
Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e della componente UG2, per l'anno 2019 <i>Delibera 27 dicembre 2018 - 707/2018/R/gas</i>	
1.31	40
Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG <i>Delibera 27 dicembre 2018 - 709/2018/R/gas</i>	
1.32	41
Aggiornamento, per il mese di gennaio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima <i>Delibera 27 dicembre 2018 - 710/2018/R/gas</i>	

Dogana

PRASSI

1.1

Comunicazione del 1° ottobre 2018 - Regolamenti delegati (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 e 2018/1118 del 7.6.2018 della Commissione che modificano il Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - pubblicata il 8/10/2018

L'Agenzia delle Dogane, con comunicazione del 1° ottobre 2018 ha reso noto che con i Regolamenti delegati (UE) 2018/1063 del 16.5.2018 e 2018/1118 del 7.6.2018 della Commissione europea, il legislatore dell'Unione ha apportato modifiche ad alcune delle disposizioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2015/2446 - RD - riguardanti il settore delle garanzie e dei rimborsi e sgravi. Le modifiche riguardano sia aspetti formali inerenti il modello di fideiussione sia aspetti più sostanziali. Di maggior rilievo risulta invece il dispositivo del Reg. 2018/1118 del 7.6.2018, che modifica il testo dell'art. 84 del RD in materia di "*Riduzione dell'importo della garanzia globale ed esonero dalla garanzia per le obbligazioni potenziali (art. 95.2)*". Per quanto concerne i rimborsi e gli sgravi, le modifiche riguardano principalmente la proroga del termine per l'adozione di una decisione in materia di rimborso o sgravio.

1.2

Nota n. 18731 del 5 ottobre 2018 - nuovo modello autorizzativo unico (MAU) e modalità per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul portale nazionale (PUD – portale unico dogane) e sul portale dell'UE (TP - EU Trader Portal). - Utilizzo delle credenziali del sistema pubblico di identità digitale (SPID) per l'accesso al TP

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 18731 del 5 ottobre 2018 ha sciolto la riserva di cui alla nota n. 120307/RU del 24 ottobre 2017 e ha reso noto che dal 10 ottobre 2018 è possibile utilizzare credenziali SPID1 (strettamente di livello 22 e di Persona Fisica) per accedere al TP - EU Trader Portal, essendosi conclusi con esito positivo i test di conformità. Inoltre sono stati conclusi con esito positivo i test di conformità per consentire anche l'utilizzo della CNS, pertanto, è consentito dalla stessa data, accedere al TP anche tramite CNS di Persona Fisica. L'Agenzia delle Dogane rimanda alle istruzioni disponibili nell'assistenza on line alla voce, "*Come fare per*" - "*Utilizzare le Altre applicazioni doganali*" - "*Mio profilo*", dove è possibile reperire ulteriori informazioni riguardanti la figura del "*Gestore*" e le funzionalità disponibili (attribuzioni di

autorizzazioni, deleghe, revoche) nonché alla voce "Altri servizi" "Nuovo modello autorizzativo: Gestione autorizzazioni".

1.3

Nota n. 109068/RU dell'8 ottobre 2018 - *Customs Decisions* - dilazione di pagamento DPO - istruzioni operative ed estensione in esercizio funzionalità conti di debito - pubblicato il 12/10/2018

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 109068/RU dell'8 ottobre 2018, facendo seguito della precedente nota prot. 109580/RU del 29 settembre 2017 con cui erano state impartite le prime istruzioni operative per l'utilizzo del sistema unionale delle *Customs Decisions*, sulla base del costante monitoraggio del sistema e delle segnalazioni ricevute dal call center, allo scopo di semplificare le operazioni connesse al rilascio delle decisioni relative alla dilazione di pagamento "DPO" e alla generazione automatica del relativo conto di debito in AIDA, ha realizzato nuove funzionalità riguardanti in particolare i) la validazione degli Allegati 5 e 6, ii) la consultazione dell'elenco conti di debito da attivare e iii) l'attivazione/proroga del conto di debito. È stato inoltre modificato il *layout* di consultazione dei dati del conto di debito dell'applicazione Situazione Contabile - Info su Conto di debito, utilizzata dagli operatori economici per la prenotazione di pagamento con bonifico dei diritti doganali, al fine di recepire le analoghe modifiche effettuate in AIDA sulla linea di lavoro *Operazioni Contabili - Contabilità Ordinaria - Conti di Debito*.

1.4

Nota n. 112029 del 15 ottobre 2018 - Reg.to (UE) 2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali - pubblicato 17/10/2018

L'Agenzia delle Dogane, con la Nota n. 112029 del 15 ottobre 2018, ha fornito un quadro riepilogativo delle novità previste in materia di regimi doganali a seguito delle modifiche apportate al regolamento UE n. 2246/2018. In particolare sono state fornite numerose precisazioni quali ad esempio quelle attinenti al regime di ammissione temporanea, al perfezionamento attivo, alla posizione doganale delle merci, al regime di transito esterno, alla definizione di esportatore, al luogo approvato ai fini della presentazione in dogana e alla custodia temporanea delle merci. Con specifico riferimento alla definizione di esportatore sono stati semplificati i requisiti che devono essere soddisfatti da parte degli operatori commerciali per essere qualificati come tali ma permane tuttavia il requisito dello stabilimento all'interno del territorio doganale dell'Unione Europea. Con riferimento invece al luogo approvato per la presentazione in dogana

delle merci è stato modificato il termine entro il quale le merci presentate nel “*luogo approvato*” vanno dichiarate per un regime doganale. Mentre precedentemente era previsto che le merci dovessero essere dichiarate entro un giorno dalla loro presentazione, ora è possibile dichiararle entro tre giorni per il regime doganale.

1.5

Determinazione n. 99766 del 25 ottobre 2018 - attività di formazione, riguardante la legislazione doganale, finalizzata al conseguimento del requisito della “*qualifica professionale*” ai fini AEO

L’Agenzia delle Dogane, con la determinazione n. 99766/RU del 25 ottobre 2018, ha rimodulato i parametri di riferimento per la realizzazione delle attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica professionale ai fini AEO prevedendo che il percorso didattico deve essere erogato mediante corsi articolati in cinque moduli: 1) Normativa doganale generale e relativo impatto sui soggetti che intervengono nelle operazioni doganali, 2) Origine, classifica e valore delle merci. Regimi e procedure doganali, 3) Accertamento doganale e contenzioso, 4) IVA negli scambi internazionali e 5) Gestione e analisi dei rischi in materia doganale e sistemi informatici doganali. La durata complessiva del corso, comprendendo anche la fase di accertamento delle competenze, non deve essere inferiore a 80 ore e la formazione può avvenire in aula ovvero mista, cioè in parte in aula e in parte a distanza; in tale ultima ipotesi l’erogazione in aula deve avere una durata pari ad almeno 32 ore. All’interno dell’atto istitutivo del corso devono essere indicate le modalità di verifica dell’apprendimento e nell’attestato rilasciato devono essere menzionati i contenuti dell’attività formativa, le modalità di accertamento delle competenze, il rispetto delle disposizioni di legge.

1.6

Nota n. 100970/RU del 2 novembre 2018 - Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018 – modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/2446

L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 100970/RU del 2 novembre 2018, ha integrato le istruzioni fornite nella nota prot. 93632/RU del 28/08/2018, con la quale veniva resa nota la pubblicazione nella G.U. dell’UE del Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcune norme del Regolamento delegato (UE) 2015/2446. Le ulteriori indicazioni e istruzioni riguardano in particolare le nuove disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1063 in materia di origine, che hanno particolare rilievo sugli istituti e procedimenti

doganali regolamentati dalle disposizioni unionali vigenti. La nota chiarisce che sono state apportate modifiche alla definizione di “*esportatore registrato*”, attraverso l’inclusione in tale nozione anche degli esportatori stabiliti e registrati in uno Stato membro ai fini dell’esportazione di prodotti originari dell’UE verso un Paese o un territorio con il quale quest’ultima ha un regime commerciale preferenziale. Riguardo, invece, ai “*rispeditori registrati*”, nella nuova formulazione non sono inclusi gli esportatori registrati dell’UE ai fini della emissione di attestazioni di origine sostitutive nel caso in cui le merci sono rispediti verso la Turchia. Altre disposizione di rilievo riguardano le norme relative all’applicazione del cumulo bilaterale nel quadro SPG.

1.7

Nota n. 120406 del 5 novembre 2018 - fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo dal 13-07-2018 al 12-01-2019)

L’Agenzia delle Dogane, con la nota Prot. 120406/RU del 5 novembre 2018, ha reso noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2018 il D.M. 28 settembre 2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze fissa il tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

In base alla normativa vigente, infatti, occorre stabilire, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di 30 giorni, un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. In particolare, il D.M. 28 settembre 2018 ha stabilito per il periodo dal 13 luglio 2018 al 12 gennaio 2019 che il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è confermato nella misura dello 0,213% annuo.

1.8

Comunicazione dell’8 novembre 2018 - pubblicazione della versione italiana dell’eBook AEO

L’Agenzia delle Dogane, con la comunicazione dell’8 novembre 2018, facendo seguito e riferimento alla precedente comunicazione del 15 maggio 2018 relativa alla pubblicazione dell’eBook sull’Operatore Economico Autorizzato (AEO), realizzato dalla Commissione europea nella sola lingua inglese, ha comunicato la disponibilità anche della versione italiana di tale utile strumento, liberamente scaricabile e/o consultabile al seguente sito della Commissione europea: https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/aeo-elearning-courses_en.

1.9

Comunicato del 12 novembre 2018 - definizione agevolata degli accertamenti doganali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n.16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n.44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili

L'Agenzia delle Dogane, con il comunicato del 12 novembre 2018, ha reso noto che in data 9 novembre 2018 il direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha adottato il provvedimento contenente le disposizioni di attuazione per la definizione agevolata prevista dall'art. 2 del DL 23 ottobre 2018, n. 119. La definizione agevolata si applica anche agli accertamenti doganali di cui all'art. 9, comma 3 bis, del DL n. 16 del 2012, convertito con legge 26 aprile 2012, n. 44, notificati entro il 24 ottobre 2018, non impugnati ed ancora impugnabili e consiste nel pagamento integrale delle somme dovute a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e della connessa IVA all'importazione, con esclusione degli importi per sanzioni amministrative, interessi - ad eccezione di quelli di mora previsti dalle disposizioni unionali - ed eventuali accessori quali, in particolare, le spese di notifica. Il pagamento degli interessi di mora è previsto solo per le risorse proprie tradizionali dall'art. 114 del Regolamento (UE) n. 952/2013 ed è dovuto a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino alla data del pagamento. Il contribuente che intende aderire a questa definizione agevolata manifesta la propria volontà tramite comunicazione in carta libera da presentare, direttamente o all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'ufficio che ha emesso l'atto di accertamento. Con le stesse modalità quest'ultimi comunicano l'importo da versare in unica rata entro il 23 novembre 2018, comprensivo degli eventuali interessi di mora. Il versamento è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento e l'ufficio rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l'indicazione "*adesione alla definizione agevolata 2018*".

1.10

Comunicato n. 124878/RU del 14 novembre 2018 - utilizzo dei certificati di circolazione EUR 1 negli scambi preferenziali entro l'ambito di accordi commerciali bilaterali

L'Agenzia delle Dogane, con il comunicato n. 124878/RU del 14 novembre 2018, ha reso noto che si sono verificati problemi relativi alla mancata accettazione, da parte delle autorità doganali del Marocco e della Tunisia, di certificati di circolazione EUR 1 scortanti merci destinate ai citati Paesi, stampati su esemplari conformi al modello di cui all'Allegato 22-10 del Reg. UE 2447/2015 (RE) e non corrispondenti ai modelli previsti nei Protocolli origine degli Accordi UE/Marocco e UE/Tunisia. I competenti Servizi della Commissione Europea, interpellati in merito, hanno chiarito che il modello di cui all'Allegato 22-10 del RE

2447/2015 non rappresenta la corretta base giuridica riguardo ai requisiti formali e tecnici dei certificati EUR 1 da utilizzare per gli scambi fra UE e i citati paesi, in quanto tale modello è da utilizzarsi entro l'ambito delle misure preferenziali autonome adottate unilateralmente dalla UE per taluni paesi o territori, diversi dall'SPG (artt. 113/126 RE), per cui i modelli corretti da utilizzare negli scambi preferenziali entro l'ambito di accordi bilaterali sono unicamente quelli che figurano come allegati dei Protocolli origine dei corrispondenti accordi.

1.11

Nota n. 123013 del 16 novembre 2018 e allegato n. 119462 del 31 ottobre 2018 - decreto legge n.119 del 23 ottobre 2018. Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria

L'Agenzia delle Dogane, con nota n. 123013/RU del 16 novembre 2018, ha fornito nuove istruzioni per l'adesione alla definizione agevolata prevista dal decreto fiscale. Il processo verbale di constatazione consegnato al soggetto interessato entro il 24 ottobre 2018 e riguardante contestate violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, IVIE, IVAFE, IVA, può essere definito in via agevolata presentando apposita dichiarazione entro la data del 31 maggio 2019. Fatta eccezione per i debiti che sono costituiti da dazi doganali e IVA dovuta all'importazione, il decreto fiscale prevede l'annullamento automatico dei debiti il cui importo è inferiore a euro mille e che risultano dai carichi affidati agli agenti della riscossione fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (l'importo comprende le somme dovute a titolo di capitale, interessi e sanzioni). Infine, a partire dal 1° giugno 2019 diviene obbligatorio l'utilizzo delle modalità telematiche per il deposito/notifica di atti processuali, documenti, provvedimenti giurisdizionali da parte delle parti processuali, dei consulenti, degli organi tecnici.

1.12

Comunicato del 6 dicembre 2018 - garanzia globale valida nel territorio nazionale: rilascio dell'autorizzazione con riduzioni (ex art.90 T.U.L.D.), nuovo modello da allegare nel sistema CDS, testi ufficiali per polizze assicurative e ulteriori chiarimenti

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 6 dicembre 2018, ha reso noto che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia unificherà il processo decisionale relativo ai procedimenti di autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale (CGU) e alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D. . In sintesi, il provvedimento di esonero ex art. 90 T.U.L.D. verrà assunto nell'ambito dell'autorizzazione alla Costituzione della Garanzia Globale, diventando un suo sub-procedimento, senza produzione di autonomo atto.

Conseguentemente, la competenza territoriale alla concessione del suddetto esonero -unitamente alle modalità di esercizio del diritto ad essere ascoltati e del ricorso - è stabilita sulla base dei medesimi criteri dettati per le autorizzazioni CGU. Pertanto, al fine di agevolare l'attività degli operatori doganali e degli Uffici delle Dogane - in materia di garanzie, esoneri e riduzioni - l'Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni volte a:

1. armonizzare i procedimenti inerenti alla costituzione della garanzia globale (CGU) - a validità nazionale, con eventuale importo ridotto del dazio (art. 95.2 e 95.3 Regolamento (UE) n.952/13 - CDU) - e alla concessione dell'esonero ex art. 90 T.U.L.D., finora mantenuti separati e distinti;
2. migliorare la gestione delle istanze ed il rilascio delle connesse autorizzazioni tramite il sistema "Customs Decisions"- CDMS;
3. agevolare il dialogo con gli operatori e tra le Autorità doganali degli Stati Membri;
4. superare dubbi inerenti le garanzie per specifiche autorizzazioni a regimi/procedure;
5. uniformare i modelli di polizza assicurativi da fornire per cauzionare un'obbligazione doganale.

1.13

Nota n. 135400 del 12 dicembre 2018 - misure di vigilanza unionale preventiva sulle importazioni di determinati prodotti di alluminio originari di alcuni paesi terzi previste dal regolamento (UE) 640/2018

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 135400 del 12 dicembre 2018, ha reso noto che i servizi della Commissione Europea hanno chiarito che, a seguito dell'introduzione con il Reg. UE n. 2018/640 di misure di vigilanza su alcuni prodotti di alluminio, non sarà possibile applicare la procedura di appuramento semplificato previsto dall'art. 324 del Reg. UE 2447/2015 (RE), in caso di utilizzo di prodotti di alluminio destinati al settore aeronautico in operazioni di perfezionamento attivo. La procedura di appuramento semplificato prevista dall'art. 324 RE permette, infatti, di considerare riesportato il prodotto ottenuto dalla lavorazione che, se rimane nell'UE acquisisce lo *status* di merce unionale. Tale procedura se applicata ai prodotti in esame consentirebbe di sfuggire al controllo della misura di vigilanza prevista dal suddetto Regolamento, considerato che in tal caso non è richiesta la presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Pertanto, la Commissione europea ha stabilito che la procedura di appuramento semplificato su tale tipo di merce sarà applicabile solo nel caso di quantitativi inferiori a kg 2.500, per i quali non è prevista la presentazione del documento di vigilanza, come indicato all'art.1 del Reg. UE n. 2018/640. Infine, considerato che la misura di vigilanza in questione rientra nella definizione di misura di politica commerciale di cui all'art. 5, punto 36, del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), nel caso di rilascio di un'autorizzazione di perfezionamento attivo per prodotti di tal genere, in cui l'operatore richiede

l'applicazione della tassazione prevista dall'art. 85 CDU sui prodotti trasformati, dovrà essere effettuato il preventivo esame delle condizioni economiche, in applicazione degli artt. 166 1 (b) e (c), 167 (1) (s) Reg. UE n. 2446/2015 (RD).

1.14

Nota n.114401 del 13 dicembre 2018 - richiesta di informazioni sull'applicazione della normativa doganale ex art. 14 Reg. UE 952/2013. Formalità connesse all'applicazione del dazio *antidumping* speciale ai sensi del Reg. UE 412/2013

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 114401 del 13 dicembre 2018, ha fornito alcuni chiarimenti a seguito di una richiesta di informazioni sull'applicazione dell'art. 14 Reg. UE 952/2013, in relazione alle formalità connesse all'applicazione del dazio *antidumping* speciale, ai sensi del Reg. di esecuzione UE 412/2013, che istituisce un dazio *antidumping* definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori sulle importazioni di oggetti per i servizi da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina. La norma sovranazionale, modificata dal Reg. UE 1932/2017, prevede aliquote individuali ridotte del dazio *antidumping* per alcuni produttori cinesi, subordinando l'agevolazione alla presentazione di una fattura commerciale redatta in conformità a quanto previsto nell'allegato II del testo. In particolare, è stato chiarito che le dichiarazioni su fattura di cui al Reg. UE 412/2013, all. II, non debbono essere intese come "*undertaking invoice*" quanto piuttosto come dichiarazioni finalizzate al "*monitoraggio speciale*". Con riferimento al dubbio se gli Stati membri possono accettare integrazioni o rettifiche relative alle stesse dichiarazioni su fattura, l'Agenzia ha precisato che possono consentire eccezionalmente specifiche rilasciate a posteriori, "*autorizzandole previa valutazione della gravità della mancanza, entro limiti di tempo preventivamente autorizzati dalla Dogana e ove null'altro osti*" richiamando, a tal proposito, il principio di diritto contenuto nella sentenza relativa alla causa C-156/2016.

1.15

Nota n. 137773 del 17 dicembre 2018 - sistema unionale delle "*Customs Decisions*": rilascio della versione 1.8

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 137773 del 17 dicembre 2018, ha reso noto che la DG-TAXUD ha reso disponibile la nuova release 1.8 del sistema "*Customs Decisions*". Tra le novità introdotte viene segnalata la possibilità di importare/esportare una lista di merci o luoghi tramite file "*csv*". Tale funzionalità, però, non può al momento essere utilizzata in quanto non compatibile con i controlli di coerenza effettuati dal

sistema AIDA che bloccano la registrazione della dichiarazione. Pertanto, nulla è mutato circa la modalità di indicazione di merci diverse rispetto a quanto impartito con nota prot. 73669/RU del 05/07/2018, ovvero resta l'obbligo di compilare un gruppo "Goods"¹ per ogni tipo di merce. È stato altresì segnalato che in data 17/12/2018 la DG-TAXUD aggiornerà la tabella delle condizioni economiche e, di conseguenza, le nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate con l'indicazione del codice delle condizioni economiche corretto. Per ciò che concerne le istanze/autorizzazioni già presenti a sistema, presentate/rilasciate sulla base della precedente tabella delle condizioni economiche, la DG-TAXUD provvederà a convertire automaticamente i vecchi codici nei nuovi codici, sulla base di una tabella di corrispondenza.

1.16

Nota n.113873/RU del 18 dicembre 2018 regime di uso finale: trasferimento di diritti ed obblighi (TORO - *transfer of rights and obligations*) e circolazione delle merci

L'Agenzia delle Dogane, con Nota n. 113873 del 18 dicembre 2018, a seguito di recenti indicazioni dei Servizi della Commissione Europea, ha fornito ulteriori chiarimenti (si veda la circolare n.8/D del 19 aprile 2016 e le note prot.n.84724 del 10 ottobre 2016 e prot.n.141816/RU del 13 dicembre 2017) in merito al trasferimento di diritti ed obblighi - TORO – nell'ambito del regime di uso finale, volti ad uniformare il "*modus operandi*" su tutto il territorio nazionale. L'art. 210 del Codice doganale dell'Unione (Reg. UE n.952/2013) include tra i regimi speciali anche "*l'uso finale*", la cui finalità è consentire alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a dazio ridotto in virtù del loro "*uso finale*". Sotto il profilo procedurale, l'autorizzazione (*rectius*, decisione) al regime di uso finale viene adottata nell'ambito del Sistema delle Decisioni Doganali (CDMS) di cui al Reg.(UE) 2017/2089. Come noto, dal 2 ottobre 2017 l'utilizzo del CDMS è obbligatorio sia per le domande e le autorizzazioni di uso finale che hanno rilevanza in ambito nazionale che per quelle valide in più Stati Membri. In proposito, la circolare 1/D del 30/01/2018, relativa al Sistema delle Decisioni doganali, ha illustrato nel dettaglio l'iter amministrativo del rilascio della decisione.

1.17

Comunicato del 24 dicembre 2018 - Gruppo IVA – identificazione ai fini doganali

L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 24 dicembre 2018, hanno fornito alcune indicazioni di carattere operativo al fine di coordinare le previsioni che regolano l'operatività del Gruppo IVA con le regolamentazioni in vigore in materia doganale per quanto attiene all'identificazione ai

fini doganali del Gruppo IVA la cui disciplina diverrà pienamente operativa a partire dal 1° gennaio 2019 e trova il suo fondamento nella direttiva n. 2006/112/CE.

Le dichiarazioni doganali verranno presentate, anche a partire dal 1° gennaio 2019, da ogni soggetto IVA che partecipa al Gruppo IVA. All'interno della casella 8 documento doganale (DAU) il singolo partecipante dovrà indicare il proprio codice identificativo EORI, in ragione del fatto che mantiene la titolarità di eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale che vengono rilasciate dall'Ufficio delle Dogane competente. Inoltre, al fine di garantire un collegamento tra le operazioni doganali effettuate dal singolo soggetto IVA con le operazioni riconducibili al Gruppo IVA al quale tale soggetto partecipa, all'interno della casella 44 del DAU va indicato il codice documento 05DI e, nel campo identificativo, il numero di partita IVA attribuito al Gruppo IVA stesso. Rimane immutata la disciplina relativa al settore delle accise (in capo all'esercente l'impianto permangono sia gli obblighi che derivano dalla gestione sia gli obblighi che sono connessi con la circolazione dei prodotti). Il Gruppo IVA può inoltre beneficiare dello status di esportatore abituale sulla base del plafond che è stato maturato da ogni soggetto partecipante al Gruppo (il limite massimo è pari al complessivo ammontare delle esportazioni nonché delle operazioni assimilate che sono state registrate da tutti i soggetti partecipanti nell'anno solare ovvero nei dodici mesi che hanno preceduto la costituzione del Gruppo).

1.18

Nota n. 125912 del 27 dicembre 2018 - origine preferenziale. Art. 64 Reg. UE 952/2013, artt. 37/70 Reg. Delegato UE 2446/2015, artt. 60/126 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015. Linee guida

L'Agenzia delle Dogane, con al Nota n. 125912 del 27 dicembre 2018, ha predisposto le linee guida per l'interpretazione delle norme che regolano l'origine preferenziale di cui all'art. 64 Reg. UE 952/2013 (CDU), artt. 37/70 Reg. Delegato UE 2446/2015, artt. 60/126 Reg. di Esecuzione UE 2447/2015. Poiché nel contesto delle relazioni internazionali di natura economico/finanziaria emerge l'elevata incidenza degli scambi commerciali, con un conseguente sempre maggiore utilizzo, da parte degli operatori economici, delle misure e delle agevolazioni all'*import* e all'*export* previste negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione Europea e paesi/gruppi di paesi terzi, si è posta l'esigenza di fornire precise indicazioni applicative al fine di pervenire ad una corretta, omogenea ed uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia, delle norme relative all'origine preferenziale. Ciò anche alla luce delle disposizioni unionali che hanno ridisegnato il quadro normativo riguardante la specifica materia, a partire da quelle enunciate nell'art. 64 del CDU, a quelle contenute negli articoli da 37 a 70 del Regolamento delegato UE 2446/2015 – RD, e negli articoli da 60 a 126 del Regolamento di esecuzione UE 2447/2015 – RE.

1.19

Comunicato del 28 dicembre 2018 – garanzia globale valida nel territorio nazionale. Ulteriori chiarimenti

L'Agenzia delle Dogane, con comunicato del 28 dicembre 2018, a seguito del precedente comunicato relativo alla garanzia globale valida nel territorio nazionale, pubblicato in data 7 dicembre u.s., ha fornito ulteriori indicazioni ed ha precisato, *inter alias*, che:

- è stata pubblicata la versione 2.0 dell' "Allegato 2 CGU – modello raccolta informazioni", che contiene alcuni aggiornamenti rispetto alle funzionalità già previste: in particolare sarà possibile utilizzare le ultime righe delle tabelle 1 e 2 relative alla definizione dell'Importo di Riferimento (righe 17-18 in tabella 1 e righe 12-13 in tabella 2), per inserire regimi/procedure da garantire che non richiedono la stima di un importo di riferimento ma possono riportare degli importi fissi, definiti.;
- a seguito della nuova creazione dell' "Allegato 2 CGU – modello raccolta informazioni – versione 2.0", sono state aggiornate anche le istruzioni da utilizzare per la sua compilazione e viene quindi pubblicato l'allegato dal titolo: "ALL II CGU - Versione 2.0_ISTRUZIONI";
- nel suddetto allegato è stata inserita una voce specifica destinata alla quota interessi e spese accessorie connesse all'insorgere del debito doganale (sempre indicati in polizza ma fino ad ora non specificamente distinti nell'autorizzazione CGU).

GIURISPRUDENZA

2.1

Sentenza della Corte di Cassazione n. 29538 del 16 novembre 2018

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29538 del 16 novembre 2018, ha affermato che la classificazione doganale di una merce non deve essere attribuita considerando il possibile utilizzo che il contribuente farà del prodotto, ma sulla base di elementi certi e oggettivi.

Nel caso di specie, una società italiana aveva importato apparecchi a motore e relative parti di ricambio, utilizzando una voce doganale che beneficiava di un'agevolazione sia daziaria che IVA. L'Agenzia delle Dogane ha rettificato a posteriori le operazioni effettuate dal contribuente sull'assunto secondo cui i prodotti non erano stati appositamente concepiti per il trasporto di disabili e, pertanto, non potevano essere dichiarati con una voce doganale che prevedeva il pagamento dei diritti in misura inferiore. In linea con tale orientamento, la Corte di Cassazione ha affermato che *"la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive (...). È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione"*. Infine, con riferimento all'IVA, i giudici hanno ribadito che si tratta di un tributo distinto rispetto ai dazi, condividendo con questi soltanto gli aspetti procedurali e sanzionatori, confermando l'orientamento nazionale e comunitario in merito al principio dell'unitarietà dell'IVA e risultando definitivamente superata la tesi dell'Agenzia delle Dogane secondo cui l'IVA all'importazione sarebbe assimilabile ai diritti di confine.

Accise e imposte di consumo

PRASSI

1.1

Nota n. 41515RU dell'8 ottobre 2018 – Digitalizzazione Accise. Aggiornamento dei controlli nell'ambito dell'invio telematico dei dati della contabilità. Estensione in ambiente di addestramento e di esercizio

La nota Prot. 41515/RU dell'8 ottobre 2018 dell'Agenzia delle Dogane informa che sono stati aggiornati alcuni controlli relativi al tipo record D: "RIEPILOGO CREDITI E RIACCREDITI" dei tracciati OLIMDA, OLLUDA, ALCODA e ALCOAR. Gli interventi sono stati i seguenti:

- il contenuto del campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo)" è stato modificato in "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)" ed è stata aggiunta la condizione: "Il numero, rilevabile dal documento rilasciato al beneficiario del credito (Numero di registrazione del Provvedimento), deve essere compilato nel formato A/n (A/ più numero a lunghezza variabile)";
- tutte le segnalazioni di errore relative al campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)" sono rese bloccanti e pertanto inibiscono la registrazione contabile del dato qualora non sia riportato esattamente il protocollo del provvedimento di riaccredito o del buono taxi rilasciato dall'ufficio competente;
- per il campo "12 – Importo scontato" agisce la nuova segnalazione di errore bloccante "51 – L'importo scontato alla data eccede l'importo complessivo disponibile" che determina lo scarto del record D quando, in caso di utilizzo dello stesso provvedimento in più periodi, la somma del campo "12-Importo scontato" con gli importi già scontati nei periodi precedenti supera l'importo del provvedimento complessivamente disponibile.

Al fine di facilitare le attività di sperimentazione in ambiente di addestramento, per fare i test sul campo "9 – Numero del provvedimento (Protocollo formato A/n)", gli operatori possono utilizzare gli estremi dei protocolli di tutti i provvedimenti di riaccredito e buoni di imposta taxi rilasciati per il proprio codice di accisa nel periodo di riferimento 01/01/2017-31/12/2017.

Per consentire l'adeguamento dei sistemi informatici degli operatori, l'aggiornamento dei controlli è operativo in ambiente di addestramento il 23 ottobre 2018 e in ambiente reale il 23 gennaio 2019.

Tutte le modifiche sopra riportate sono presenti nel manuale utente del Servizio Telematico Doganale.

1.2

Nota n. 116558 del 24 ottobre 2018 – Trattamento tributario dei combustibili impiegati nella generazione combinata di energia e calore utile – Decreto legge 23/10/2018, n. 119 recante “Disposizione urgente in materia fiscale e finanziaria”, art. 19 (Disposizione in materia di accisa)

L'art. 19 del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre scorso e in vigore dal 24 ottobre, ha modificato il punto 11 della Tabella A, allegata al D.lgs. n. 504/1995 (TUA) inserendovi l'elencazione dei consumi specifici convenzionali da utilizzare per la determinazione dei quantitativi di combustibile impiegati nella produzione di energia elettrica, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile (c.d. cogenerazione). Pertanto a decorrere dal primo dicembre 2018 in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

a) oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg per kWh;
b) gas naturale	0,220 mc per kWh;
c) gas di petrolio liquefatti	0,173 kg per kWh;
d) gasolio	0,186 kg per kWh;
e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg per kWh;
f) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	0,312 kg per kWh

1.3

Nota n. 128747 del 26 novembre 2018 – Dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e per il gas naturale – Adempimento dichiarativo per l'anno d'imposta 2018 – modifiche ai modelli di dichiarazione per l'energia elettrica (MOD AD-1) e per il gas naturale (MOD AD-2)

Con nota n. 128747/RU del 26 novembre 2018, l'Agenzia delle Dogane ha fornito alcune anticipazioni in relazione alle modifiche apportate ai modelli AD-1 e AD-2, di dichiarazione annuale per l'energia elettrica e per il gas relativi all'annualità d'imposta 2018.

Per quanto riguarda il modello AD-1 è stata inserita all'interno dei quadri G (energia elettrica ceduta) e I (energia elettrica fatturata) la richiesta del codice catastale del comune nel quale insiste l'impianto (rete di trasporto o di distribuzione, officina elettrica) al quale fa riferimento la movimentazione dichiarata. Nel quadro G viene richiesto di effettuare una distinzione delle quantità che sono trasportate verso altre infrastrutture (reti di trasporto e di distribuzione) che vengono così individuate anche mediante

l'indicazione del codice catastale del comune dove sono localizzate. La distinzione viene effettuata per tipologia di cessione "A", "B", "C".

È invece utile l'indicazione del codice catastale del comune, nel caso in cui la rete interessi più comuni, per la tipologia di estrazione "D" (quantità di energia elettrica che le società distributrici, tramite i propri POD, distribuiscono per conto delle società di vendita ai consumatori finali).

Con riferimento al quadro I, l'indicazione del codice catastale del comune è funzionale all'individuazione della rete di distribuzione tramite la quale avviene la fornitura di energia elettrica per le tipologie di fornitura "L" e "M", oppure ai fini dell'individuazione dell'officina elettrica delle ditte acquirenti per uso proprio, per la tipologia di fornitura "Q".

Per quanto concerne il modello AD-2 all'interno dei quadri B (gas naturale estratto) e D (gas naturale venduto) va indicato ora il codice catastale del comune in cui insiste l'impianto a cui si riferisce la movimentazione dichiarata. In relazione al gas naturale che viene fatturato ovvero impiegato in usi industriali è necessario procedere con una distinzione fra la quantità assoggettata all'aliquota di accisa per consumi annuali non superiori a metri cubi 1.200.000 e quella che supera tale soglia di consumo annuale e che viene perciò assoggettata all'aliquota ridotta prevista.

In particolare, il rigo da compilare è stato diviso in due nei casi in cui viene richiesto l'inserimento del dato riferito al suddetto impiego ossia:

- nei quadri G - "TOTALE GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO" e I - "LIQUIDAZIONE DELL'ACCISA" per i consumi ai quali l'accisa è stata applicata;
- nei quadri F - "GAS NATURALE FATTURATO O IMPIEGATO PER FASCE CLIMATICHE" e M - "LIQUIDAZIONE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE", per i consumi ai quali l'addizionale regionale è stata applicata;
- nel quadro H - "RETTIFICHE DI FATTURAZIONE".

1.4

Nota n. 134832/RU dell'11 dicembre 2018 – Variazione del Contributo Consortile sugli oli minerali usati che saranno immessi in consumo e/o importati a decorrere dal 1° gennaio 2019

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la Nota n. 134832/RU dell'11 dicembre 2018, ha comunicato che l'Assemblea Ordinaria del Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati ha deliberato il nuovo valore del contributo sugli oli lubrificanti, nella misura di Euro 100,00 per tonnellata a partire dal giorno 1° gennaio 2019. Tale valore dovrà essere corrisposto su tutte le immissioni in consumo e/o importazioni che avverranno a partire dalla data sopra indicata. La Nota n. 134832/RU riporta, inoltre, i riferimenti necessari al versamento del contributo.

1.5

Nota n. 136166/RU del 13 dicembre 2018 – Integrazione dei servizi digitali per la trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei soggetti che stoccano Prodotti energetici presso Depositi di Terzi – TRADERS – Istruzioni operative. Estensione in ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio. Piano tecnico di automazione 2018 – Stoccaggio Prodotti Energetici presso Depositi Terzi

Si rammenta che con la nota prot. n. 103356/RU del 27 settembre 2018 l'Agenzia delle dogane ha impartito le istruzioni operative per l'utilizzo dei servizi digitali predisposti per ottemperare agli obblighi introdotti dall'articolo 8 del D.M. 12 aprile 2018 "*Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi*" in tema di adempimenti contabili. Ai sensi del medesimo articolo, coloro che vogliono stoccare prodotti energetici presso depositi di terzi, i c.d. "*traders*", sono tenuti altresì a trasmettere un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici complessivamente stoccati presso ciascun deposito di terzi. Con la nota prot. n. 136166/RU del 13 dicembre scorso l'Agenzia delle dogane ha comunicato l'integrazione dei servizi digitali predisposti per ottemperare al predetto obbligo di trasmissione dei riepiloghi contabili da parte dei suddetti *traders*, impartendo, altresì, le relative istruzioni operative per l'utilizzo.

1.6

4° Trimestre 2018 – Benefici sul gasolio per uso autotrazione – disponibilità software - Nota n. 137938 del 17 dicembre 2018

L'Agenzia delle dogane con la Nota prot. 137938 del 17 dicembre 2018 ha fornito aggiornamenti circa l'istanza di rimborso dell'accisa sul gasolio impiegato in autotrazione, di competenza del trimestre 01/10/2018-31/12/2018. I soggetti aventi diritto al beneficio sono indicati nell'art. 24-ter del D.lgs. n. 504/1995 (TUA) e gli Uffici competenti alla ricezione delle relative dichiarazioni sono stati individuati nella Circolare del 20 giugno 2000, n. 125/D.

In relazione al consolidamento del beneficio fiscale di cui all'art. 24-ter del TUA, tale misura è pari a Euro 214,18 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2018. Qualora il rimborso sia richiesto in compensazione, potrà essere fruito a decorrere dal 61° giorno dalla presentazione della dichiarazione esponendolo in F24 con codice tributo 6740. L'istanza di rimborso può essere presentata in via cartacea o telematica e resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 31 gennaio 2019. Si precisa che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre

dell'anno 2018 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2019, data in cui decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, da presentare entro il 30 giugno 2020.

Autorità di Regolazione per energia elettrica, Reti ed Ambiente gas (ARERA)

DELIBERAZIONI

1.1

Approvazione di proposte di aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.a.
Delibera 09 ottobre 2018 - 499/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva, per quanto di competenza, le proposte di aggiornamento del codice di rete di cui alla deliberazione 220/2018/R/gas, trasmesse da Snam Rete Gas con comunicazione del 8 ottobre 2018 ed allegata sub Allegato "A", relative alle disposizioni contenute al Capitolo 18 riguardante la fatturazione delle partite economiche del *settlement*.

1.2

Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società GNL Italia S.p.a. e delle modifiche al regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata e gestita dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.
Delibera 09 ottobre 2018 - 500/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione presentata da GNL Italia nella versione trasmessa con comunicazione 28 settembre 2018 ed allegata alla deliberazione sub Allegato "A", e le modifiche urgenti apportate al Regolamento PAR, piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione risultante dalle modifiche trasmesse dal GME con le comunicazioni 28 settembre 2018 ed allegata alla deliberazione sub Allegato "B", relative all'offerta di un nuovo prodotto di capacità che consiste in una discarica per ciascun mese da quello successivo al conferimento sino alla fine dell'anno termico da offrire nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6 del TIRG.

1.3

Approvazione dei corrispettivi per i servizi di flessibilità offerti dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.
Delibera 16 ottobre 2018 - 513/2018/R/gas

La deliberazione approva i corrispettivi per la sottoscrizione ed erogazione del servizio di flessibilità e

stoccaggio temporaneo presso il Terminale GNL Adriatico; più in dettaglio, l'Autorità ha deliberato di approvare, per quanto di competenza:

- a. ai sensi del comma 12.2, del TIRG, la proposta dei corrispettivi per i servizi di flessibilità, trasmessa da Terminale GNL Adriatico S.r.l. con comunicazione del 5 ottobre 2018 (allegata al provvedimento sub. Allegato A); e
- b. ai sensi del comma 12.3, del TIRG, la proposta relativa all'importo massimo dei ricavi destinato alla copertura dei costi incrementali, trasmessa da Terminale GNL Adriatico S.r.l. con comunicazione del 5 ottobre 2018 posta pari al costo massimo stima del costo massimo annuale di riferimento per l'anno termico 2018/2019 (allegata al provvedimento sub. Allegato B).

1.4

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a.

Delibera 16 ottobre 2018 - 514/2018/R/gas

Con il presente provvedimento sono approvate le modifiche proposte da Snam Rete Gas, trasmesse con lettera del 5 ottobre 2018, finalizzate a chiarire la determinazione del debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento (c.d. EPSu). I dettagli delle modifiche sono specificati nell'Allegato A alla delibera.

1.5

Disposizioni funzionali all'accreditamento degli utenti del bilanciamento e alla gestione del contratto di trasporto nell'ambito del Sistema Informativo Integrato

Delibera 16 ottobre 2018 - 515/2018/R/gas

Il presente provvedimento introduce l'obbligo di accreditamento al Sistema Informativo Integrato (SII) in qualità di utenti del bilanciamento dei soggetti titolari di un contratto di trasporto gas. Definisce, inoltre, le modalità di accreditamento e gli obblighi di comunicazione in capo al Responsabile del Bilanciamento e alle imprese minori di trasporto.

I dettagli sono meglio esplicitati in seno alla delibera in esame.

1.6

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità, relativi al servizio di distribuzione e misura del gas, per il quinto periodo di regolazione

Delibera 23 ottobre 2018 - 529/2018/R/gas

Con il presente provvedimento si procede all'avvio di un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione, che si avvia successivamente al 31 dicembre 2019 prevedendo, in relazione allo sviluppo del procedimento, che possano essere resi disponibili documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità; possano essere organizzati incontri di approfondimento tematico; qualora sia ritenuto opportuno, siano convocate audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti; nonché che il procedimento medesimo si concluda entro il 30 novembre 2019.

1.7

Aggiornamento, per il mese di novembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 23 ottobre 2018 - 533/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di novembre 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, prevedendo di fissare, per il periodo dall'1 al 30 novembre 2018, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 10,810368 euro/GJ che corrisponde a 1,081794 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.8

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di obblighi informativi in materia di dati di qualità commerciale e di performance del servizio di misura del gas naturale

Delibera 30 ottobre 2018 - 540/2018/S/gas

La presente deliberazione irroga nei confronti di Asec S.p.a. una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione di obblighi informativi in materia di dati di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas e di performance del servizio di misura del gas naturale.

1.9

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai fini dell'erogazione di ammontari relativi agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione dell'Autorità 670/2017/R/gas

Delibera 30 ottobre 2018 - 548/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per la corresponsione a Snam Rete Gas S.p.a., in qualità di Responsabile del bilanciamento, di ammontari relativi agli esiti della prima sessione di aggiustamento effettuata ai sensi della deliberazione 670/2017/R/gas, e precisamente l'importo di Euro 122.323.835,54, a valere sul fondo per la copertura degli oneri settlement gas per un importo pari a Euro 109.540.710,16 e sul fondo la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas per un importo pari a Euro 12.783.125,38.

1.10

Monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale - approvazione del preconsuntivo dei costi sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. per l'anno 2018 e del preventivo dei costi per l'anno 2019

Delibera 13 novembre 2018 - 565/2018/R/gas

Con il presente provvedimento sono approvati, ai sensi della deliberazione 308/2017/R/gas, i costi a preconsuntivo sostenuti dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) nel corso dell'anno 2018 per l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale, nonché il preventivo dei costi per l'anno 2019.

1.11

Impugnazione della Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 9 novembre 2018, 6334 Delibera 20 novembre 2018 - 581/2018/C

ARERA, considerato che in data 9 novembre 2018 è stata pubblicata la sentenza 6334/2018, con cui il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato l'appello dell'Autorità avverso la sentenza del Tar Lombardia, 2051/2013 (la quale, su ricorso della società OLT Offshore Ing Toscana, aveva dichiarato l'illegittimità della delibera 31 ottobre 2012, 451/2012/R/gas, di sospensione dell'applicazione del fattore di garanzia, di cui agli artt. 15-17 della delibera 71 luglio 2008, ARG/ gas 92/08, nei confronti di eventuali nuovi terminali di GNL che entrassero in esercizio successivamente alla data di pubblicazione del provvedimento); ritenuto che sussistano i presupposti per proporre revocazione avverso la richiamata sentenza del Consiglio di Stato, ha deliberato di proporre revocazione avverso la sentenza 6334/2018 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, pubblicata in data 9 novembre 2018.

1.12

Certificazione finale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a., in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria Delibera 20 novembre 2018 - 589/2018/R/gas

Il provvedimento adotta la decisione finale di certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. in qualità di gestore di sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 19, del D.lgs. 93/11 e, inoltre di prescrivere a Infrastrutture Trasporto Gas S.p.a. di dare immediata comunicazione all'Autorità di ogni eventuale cambiamento nelle condizioni previste per il rilascio della decisione finale di certificazione, con particolare riferimento all'assetto di controllo da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e alle partecipazioni detenute da questa nei settori della produzione e vendita di energia elettrica o del gas.

1.13

Servizi di stoccaggio di breve termine - Approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. Delibera 20 novembre 2018 - 594/2018/R/gas

Con il presente provvedimento è approvata una proposta di modifica del Codice di Stoccaggio della società Stogit S.p.a. che introduce nuovi servizi di stoccaggio di breve termine per la fase invernale di erogazione, secondo i termini come meglio dettagliati nell'Allegato A alla delibera in parola.

1.14

Determinazione del corrispettivo Cp a copertura degli oneri derivanti dall'assicurazione a favore dei clienti finali del gas, con decorrenza dall'1 gennaio 2019

Delibera 27 novembre 2018 - 601/2018/R/gas

Tenuto conto delle stime in merito alla riduzione del premio complessivo annuo che potrà essere conseguita in applicazione delle clausole di *profit sharing* presenti nel vigente contratto di assicurazione, della situazione del Conto assicurazione gas, e dell'opportunità di restituire gradualmente ai clienti finali una parte dell'attuale attivo del Conto medesimo, con questo provvedimento l'Autorità determina il valore del corrispettivo Cp a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione a favore dei clienti finali del gas, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione 223/2016/R/gas, nella misura di 0,45 euro/anno con decorrenza dall'1 gennaio 2019.

1.15

Aggiornamento, per il mese di dicembre 2018, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 27 novembre 2018 - 611/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il mese di dicembre 2018, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima, fissando per il periodo dal 1 al 31 dicembre 2018, il valore dell'elemento QEPROMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 9,070916 euro/GJ, che corrisponde a 0,907727 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

1.16

Disposizioni in materia di prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 del Testo Integrato del Bilanciamento (TIB)

Delibera 27 novembre 2018 - 612/2018/R/gas

Considerate le situazioni di criticità del sistema gas registrate nel corso dell'ultimo anno termico, e nello specifico gli eventi di febbraio-marzo 2018 dovuti a condizioni climatiche avverse registrate alla fine dell'inverno in Europa, che hanno fatto emergere potenziali profili di criticità connessi all'applicazione del prezzo di cui al comma 5.4 del TIB; osservato - in particolare - come le dinamiche e interazioni sviluppatesi tra i mercati europei abbiano portato alla formazione di prezzi ben al di sopra degli 82,8 €/MWh, e ritenuto che in una tale circostanza, l'applicazione del predetto prezzo amministrato, in caso di attivazione delle misure di emergenza, avrebbe potuto contribuire ad aggravare un'eventuale situazione di disequilibrio della rete di trasporto nazionale, laddove il differenziale di prezzo con i mercati europei avesse raggiunto livelli tali da rendere profittevole la cessione del gas disponibile per il sistema nazionale sui più remunerativi mercati europei, con la deliberazione in parola l'Autorità approva le modifiche al TIB in materia di definizione del prezzo di sbilanciamento di cui al comma 5.4 che si applica in caso di attivazione di misure non di mercato al fine di bilanciare la rete di trasporto nelle situazioni di allarme o emergenza previste dal Piano di Emergenza.

In particolare, tra le altre cose, ARERA ha deliberato la modifica del TIB come segue:

- a) al comma 1.2, è aggiunta la seguente lettera: "*p) Piano di emergenza è il Piano di emergenza approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 93/2011*";
- b) al comma 5.4:
 - le parole "*all'allegato 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 aprile 2013*" sono sostituite dalle parole "*al Piano di emergenza*";
 - le parole "*un prezzo pari a 82,8 €/MWh*", sono sostituite con le parole, "*ove superiore, il maggiore fra i prezzi di attivazione di ciascuna misura risultata necessaria definiti dall'Autorità*".

Ulteriori dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame.

1.17

Servizi di stoccaggio di breve termine. Definizione dei parametri di incentivazione per la fase di erogazione

Delibera 27 novembre 2018 - 614/2018/R/gas

Il provvedimento avvia, per la fase di erogazione dell'anno termico di stoccaggio 2018/2019, una sperimentazione di un sistema incentivante mirato a efficientare e perfezionare il valore delle prestazioni messe a disposizione attraverso la massimizzazione della disponibilità e della flessibilità dei servizi resi agli utenti.

Il sistema incentivante sarà applicabile sino al 31 marzo 2019 alle capacità offerte da Stogit, e consiste, tra le altre cose, nel trattenimento da parte di Stogit:

- a) di una quota pari al 50% dei proventi d'asta, intesi come differenza fra i ricavi e gli importi spettanti agli utenti per le quote di capacità da questi messe a disposizione, per l'allocazione delle capacità di spazio, iniezione ed erogazione nell'ambito delle procedure mensili, settimanali, giornaliere e infragiornaliere; e
- b) degli importi derivanti dall'applicazione della funzione di costo e della rendita relativa ai casi di congestione disciplinati al Capitolo 5, Allegato 8 del codice di stoccaggio per i prodotti di capacità quindicinale.

Ulteriori dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame.

1.18

Intimazione ad adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas, relativi all'anno solare 2017

Delibera 05 dicembre 2018 - 627/2018/E/gas

Ritenuto necessario assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 2, della deliberazione 40/2014/R/gas, intimando alle imprese distributrici elencate nella Tabella A allegata al provvedimento in esame (e, nella fattispecie: A.S.SE.M. S.P.A., CAMASTRAGAS S.R.L., CASIRATE GAS S.R.L., ISERA S.R.L., METANO MOBILE S.R.L., SOLDI FRANCESCO S.R.L., VERGAS S.R.L.) l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui alla delibera richiamata, con la presente ARERA intima alle imprese di distribuzione del gas di cui alla citata Tabella la comunicazione dei dati relativi all'anno 2017 in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas.

1.19

Adozione del Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale (TIMMIG)

Delibera 05 dicembre 2018 - 631/2018/R/gas

Con il presente provvedimento si approva il "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale" (TIMMIG) di cui al relativo Allegato A, deliberando inoltre:

- di prevedere che la disciplina del TIMMIG acquisti efficacia a far data dalla pubblicazione del provvedimento in esame e che, con effetto da tale data, siano abrogati:
 - a. le disposizioni contenute agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 della deliberazione 308/2017/R/GAS, ad eccezione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 6;
 - b. i commi 7.2 e 7.3 della deliberazione 137/02;
 - c. il comma 7.3 della deliberazione 119/05;
 - d. il comma 4.4 dell'Allegato A alla deliberazione 118/2015/R/GAS;
- di prevedere che il GME e l'impresa maggiore di trasporto aggiornino la Convenzione approvata con la deliberazione 481/2018/R/GAS;
- di stabilire che le imprese minori di trasporto provvedano a completare le attività funzionali all'avvio della trasmissione dei dati di competenza nel Database dei dati fondamentali entro il 30 gennaio 2019;
- di prevedere che, per il solo anno 2018, i costi consuntivi relativi alle attività di monitoraggio svolte dal GME siano liquidati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 luglio 2019, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal GME e approvati dall'Autorità ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del TIMMIG;
- di prevedere che, per il solo anno 2019, ai fini della copertura dei costi per le attività di monitoraggio, l'impresa maggiore di trasporto trasmetta il Piano di Attività di cui all'articolo 5, comma 3, del TIMMIG e il corrispondente preventivo dei costi per l'anno 2019 entro il 31 gennaio 2019;
- di individuare con successivo provvedimento e previa consultazione dei soggetti interessati, i dati relativi alla flessibilità delle fonti e dei contratti di approvvigionamento.

Il testo integrale del TIMMIG è consultabile quale Allegato A al provvedimento in esame.

1.20

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas, per gli anni 2009-2017

Delibera 11 dicembre 2018 - 645/2018/R/gas

Con il presente provvedimento si procede alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas per gli anni 2009-2017, sulla base di richieste di rettifica di dati pervenute entro la data del 15 settembre 2018.

I valori delle tariffe così come rideterminati sono consultabili nelle Tabelle da 1 a 9 allegate al provvedimento in esame.

Inoltre, l'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 10 allegata al provvedimento stesso.

1.21

Approvazione della proposta di convenzione tra Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas, funzionale alla gestione dei mercati del gas

Delibera 11 dicembre 2018 - 646/2018/R/gas

La deliberazione approva la proposta di convenzione tra il Gestore dei Mercati Energetici e Snam Rete Gas funzionale alla gestione dei mercati del gas che integra le disposizioni in materia di fatturazione elettronica ai sensi della legge 205/2017, nel testo e nei termini di cui all'Allegato A al provvedimento.

1.22

Approvazione del contributo, per l'anno 2019, per la partecipazione al mercato del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici

Delibera 11 dicembre 2018 - 647/2018/R/gas

La deliberazione approva, per l'anno 2019, la misura del contributo al fondo MGAS per la gestione degli inadempimenti degli operatori sui mercati organizzati gestiti Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. come da quest'ultimo proposto con comunicazione del 15 novembre 2018.

Ulteriori dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame.

1.23

Approvazione di una proposta di aggiornamento del Codice di Rete della società Snam Rete Gas S.p.a. Delibera 11 dicembre 2018 - 648/2018/R/gas

Con il presente provvedimento sono approvate le modifiche proposte da Snam Rete Gas (trasmessa da Snam Rete Gas con comunicazione del 23 novembre 2018 ed allegata al presente provvedimento sub Allegato A) finalizzate a consentire l'accesso alla rete nazionale di trasporto del gas naturale da parte degli impianti di stoccaggio del GNL rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 257/2016, per l'immissione in rete del *boil-off*.

1.24

Aggiornamento delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, per l'anno 2019 Delibera 18 dicembre 2018 - 667/2018/R/gas

Con il presente provvedimento vengono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 40 della RTDG, le opzioni tariffarie gas diversi, di cui all'articolo 65 della RTDG, e gli importi di perequazione bimestrale d'acconto relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 45 della RTDG, per l'anno 2019.

Con il medesimo provvedimento viene approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione, di cui all'articolo 59 della RTDG, per le imprese distributrici che hanno presentato istanza e fornito idonea documentazione.

I dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame, ed i relativi Allegati A e B.

1.25

Aggiornamento degli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas (G4-G6) Delibera 18 dicembre 2018 - 669/2018/R/gas

Il presente provvedimento completa gli obblighi di messa in servizio degli smart meter gas di classe G4-G6 per le imprese distributrici con più di 50.000 clienti finali, per le quali tali obblighi sono stati già parzialmente definiti.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di sostituire la lettera e), del comma 1, dell'articolo 10, dell'Allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas con il seguente dispositivo

“e) con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:

- per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013:

- i) il 3% installato entro il 31 dicembre 2014;
- ii) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
- iii) il 10% installato entro il 31 dicembre 2015;
- iv) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
- v) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
- vi) il 50% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
- vii) l'85% in servizio entro il 31 dicembre 2020;

- per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014:

- viii) il 3% installato entro il 31 dicembre 2015;
- ix) il 3% in servizio entro il 31 dicembre 2016;
- x) il 15% in servizio entro il 31 dicembre 2017;
- xi) il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
- xii) l'85% in servizio entro il 31 dicembre 2021;

- per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015:

- xiii) l'8% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
- xiv) il 85% in servizio entro il 31 dicembre 2023;

Viene rinviato a successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della definizione del quadro strategico dell'Autorità 2019-21, la definizione di detti obblighi per le imprese distributrici con meno di 50.000 clienti finali.

1.26

Disposizioni in merito alle modalità e tempistiche di erogazione dei conguagli relativi ai corrispettivi di scostamento determinati in esito alle sessioni di *settlement*

Delibera 18 dicembre 2018 - 676/2018/R/gas

Il presente provvedimento approva ulteriori disposizioni in tema di conguaglio dei corrispettivi di

scostamento a seguito della determinazione delle sessioni di aggiustamento definendo modalità e tempistiche di erogazione.

In particolare, ARERA ha deliberato:

1. di prevedere che le imprese di trasporto provvedano a corrispondere agli utenti gli importi relativi al conguaglio dei corrispettivi di scostamento determinati in applicazione della deliberazione 223/2018/R/gas nei termini di cui in motivazione al provvedimento in esame;
2. di prevedere che ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto 4 della deliberazione 223/2018/R/gas gli importi da dedurre relativamente a ciascun anno dai ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di scostamento siano quelli determinati in esito alle sessioni di settlement i cui esiti sono prodotti nel medesimo anno.

1.27

Approvazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione del GNL per l'anno 2019 e modifiche e integrazioni alla RTRG

Delibera 20 dicembre 2018 - 695/2018/R/gas

La presente deliberazione approva le tariffe (come meglio dettagliate nelle Tabelle allegate al provvedimento) per il servizio di rigassificazione e misura del GNL per l'anno 2019, e le modifiche e integrazioni alla RTRG necessarie per conguagliare gli scostamenti tra i dati patrimoniali di consuntivo e i dati di preconsuntivo.

Ulteriori dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame.

1.28

Determinazione, in via provvisoria, dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2019, per le società Edison Stoccaggio S.p.a. e Stogit S.p.a.

Delibera 20 dicembre 2018 - 696/2018/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi d'impresa in via provvisoria per il servizio di stoccaggio per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 14 della RTSG.

In particolare ARERA ha deliberato:

- di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.a. relativi all'anno 2019, di cui all'articolo 14 della RTSG, come proposti dalla società e riportati nella Tabella 1 allegata al provvedimento;
- di approvare, in via provvisoria, i ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio della società Stogit

S.p.a. relativi all'anno 2019, di cui all'articolo 14 della RTSG, 5 come proposti dalla società e riportati nella Tabella 1, allegata al provvedimento.

1.29

Approvazione dei ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, relativi all'anno 2018, per la società Italgas Storage S.p.a.

Delibera 20 dicembre 2018 - 697/2018/R/gas

Con la presente deliberazione sono approvati i ricavi d'impresa per il servizio di stoccaggio, per l'anno 2018, per la società Italgas Storage S.p.a., come proposti dalla società e riportati nella Tabella 1 allegata al provvedimento.

1.30

Aggiornamento della componente QVD delle condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale e della componente UG2, per l'anno 2019

Delibera 27 dicembre 2018 - 707/2018/R/gas

Il presente provvedimento definisce i valori della componente QVD a copertura dei costi dell'attività di commercializzazione del servizio di vendita del gas naturale ai clienti che usufruiscono del servizio di tutela in vigore a partire dal 1 gennaio 2019. Vengono aggiornati altresì i valori della componente UG2.

I dettagli sono rinvenibili consultando il testo integrale della delibera in esame, ove si riportano le nuove Tabelle 1 (Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) e 16 (parametri di cui al comma 12ter.4.) del TIVG, nonché la Tabella 1 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09 (Componente UG2), che sostituiscono le precedenti ed entrano in vigore dal 1 gennaio 2019.

1.31

Aggiornamento, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2019, delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela. Modifiche al TIVG

Delibera 27 dicembre 2018 - 709/2018/R/gas

Il presente provvedimento aggiorna, per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2019 le condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela e apporta modifiche al TIVG.

La Delibera, estremamente dettagliata, reca dati inerenti la spesa per la materia Gas Naturale, per il

trasporto e la gestione del Contatore, per gli Oneri di Sistema e le Imposte. Maggiori dettagli sono rinvenibili consultando il provvedimento in esame (e allegata Tabella) e della relativa Scheda Tecnica.

1.32

Aggiornamento, per il mese di gennaio 2019, delle condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima

Delibera 27 dicembre 2018 - 710/2018/R/gas

Con la delibera in esame ARERA aggiorna, per il mese di gennaio 2019, le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi da gas naturale, a seguito della variazione dell'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima fissando, per il periodo dal 1 al 31 gennaio 2019, il valore dell'elemento QEPROPMC, di cui all'articolo 23, del TIVG, pari a 7,047998 euro/GJ che corrisponde a 0,705293 euro/mc per le forniture di GPL con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,100070 GJ/mc (0,050240 GJ/kg).

CUSTOMS NEWSLETTER | OTTOBRE - DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 DICEMBRE 2018.
LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRA LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA E PREVIDENZIALE E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM